

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **200/1989** (ECLI:IT:COST:1989:200)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **08/03/1989**; Decisione del **10/04/1989**

Deposito del **12/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **19/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15535**

Atti decisi:

N. 200

ORDINANZA 10-12 APRILE 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento penale a carico di Collazzoni Lanfranco, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo 1984 (pervenuta a questa Corte soltanto il 13 dicembre 1988), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, "nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorità di P.S. o il Comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di ripeterla nel luogo di nuova residenza";

considerato che la stessa questione è già stata dichiarata non fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle ordinanze di rimessione non vengono adottati argomenti diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 22 marzo 1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.